

INQUINAMENTO ATMOSFERICO:
gli impianti termici civili nel nuovo Testo Unico Ambientale

A cura della dott.Gilda Zennaro

Il Titolo II della parte V del D.lgs. n.152/2006 disciplina, ai fini della prevenzione e limitazione dell'inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore alle soglie stabilite all'art 269 comma 14.(1)

Al fine di risolvere alcune incertezze interpretative, sorte nella precedente normativa (legge n. 615/66 e DPR 22 marzo 1970 n.1931, ora abrogati dal T.U.), su impianti definiti, alternativamente, come civili o industriali (2), il T.U. ha introdotto nuove definizioni d'impianto termico e impianto termico civile. (art. 283 comma 1 lett. a-d)

Per "impianto termico" s'intende quello destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; viceversa per "impianto termico civile" s'intende quello la cui produzione di calore è destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

Premesse queste definizioni, il T.U. introduce all'art 284 una procedura semplificata per l'installazione o la modifica di un impianto termico civile di potenza termica superiore al valore di soglia (> a 0,035 MW).

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve trasmettere all'autorità competente (i Comuni con popolazione > 40 mila abitanti o le Province) una denuncia, redatta dall'installatore mediante il modulo previsto all'Allegato IX parte I del T.U., entro 90 giorni successivi all'intervento.

Per gli impianti termici civili di potenza termica > al valore di soglia, non autorizzati in precedenza ma in esercizio all'entrata in vigore del T.U. (29 aprile 2006), la denuncia deve essere trasmessa entro un anno da tale data, insieme ai documenti allegati al libretto centrale previsto dal DPR 26 agosto 1993 n.412 (3).

1 L'articolo elenca alcuni degli impianti esclusi dalla disciplina autorizzatoria per le emissioni in atmosfera prevista al titolo I della Parte V.

2 ad esempio ristorazione, forni per il pane.

3 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Com'è logico, la procedura prevista non si applica agli impianti termici civili autorizzati ai sensi della legge n.615/1999.

Gli impianti termici civili sopra detti devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX in relazione al tipo di combustibile utilizzato e i valori limite previsti dalla parte II dell'Allegato IX.

Nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione deve essere verificato, almeno una volta l'anno, il rispetto dei valori limite: i relativi risultati, con l'indicazione delle date di verifica, i metodi di misura e il soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto centrale. Decorsi 120 giorni dall'entrata in vigore del T.U., l'installatore, contestualmente all'installazione e alla modifica dell'impianto, deve verificare anche il rispetto dei valori limite di emissione.

All'art. 288 sono stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione delle prescrizioni del titolo II e i poteri spettanti alle autorità competenti al controllo.

E' introdotta una nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro per l'installatore o il responsabile dell'esercizio e della manutenzione nei casi in cui non è redatta la denuncia prevista o essa è incompleta, l'impianto non è conforme alle caratteristiche tecniche o non rispetta i valori limite, facendo riferimento, per l'analogia della materia disciplinata, all'entità della sanzione prevista dalla legge n. 10/1991(4) per la violazione degli obblighi generali di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni, l'autorità competente, ove accerti che l'impianto non rispetta le caratteristiche tecniche o i valori limite di emissione, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all'adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l'impianto non può essere utilizzato.

In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall'autorità competente si applica l'articolo 650 del codice penale.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste provvedono le autorità competenti o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

L'autorità competente deve eseguire i controlli relativi al rispetto delle norme, con cadenza almeno biennale, anche avvalendosi di organismi esterni di specifica competenza tecnica, i cui requisiti saranno in seguito fissati con decreto del Ministero dell'Ambiente.

Infine, l'articolo 290 recante "disposizioni transitorie e finali" prevede che, per gli impianti termici civili disciplinati dal titolo I, elencati all'art. 282 comma 3 (5), le norme abrogate continuino a trovare applicazione fino alla data prevista per l'adeguamento alle disposizioni di tale titolo (art.281).

4 Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

5 gli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle soglie indicate all'art. 269 c.14 e gli impianti termici civili che utilizzano carbone di vapore, coke metallurgico, coke da gas, antracite, prodotti antracitosi o miscele di antracite e prodotti antracitosi, aventi potenza termica nominale > a 3MW.

E' previsto, inoltre, il potere dei Comuni di stabilire, nei regolamenti edilizi, con riferimento agli interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione, l'installazione di impianti termici civili centralizzati, se l'intervento è necessario al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria sulla base di quanto previsto dai Piani regionali di risanamento dell'aria.

Dott.ssa Gilda Zennaro

Pubblicato il 28 giugno 2006